

Contratto che disciplina l'accesso al servizio FundWay On Line

TRA

BANCA SELLA HOLDING SpA, con sede in via Italia, 2, 13900, Biella, iscritta all'albo della banche al n. 5071, (di seguito denominata "la Banca").

E

..., con sede in ..., in persona del suo legale rappresentante ... (di seguito denominata "il Soggetto Collocatore" e/o "Utente").

Di seguito congiuntamente "le parti"

PREMESSO CHE

- a) Sella Holding Banca opera come Soggetto che cura l'offerta in Italia e Soggetto incaricato dei pagamenti per conto degli OICR esteri riportati nel memorandum operativo allegato al presente contratto, secondo quanto previsto dal titolo VI, capitolo V del provvedimento di Banca d'Italia del 14/04/2005 "Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio" (il "Regolamento").
- b) Il Soggetto Collocatore ha stipulato con gli OICR riportati nel memorandum operativo allegato al presente contratto convenzioni per il collocamento presso la propria clientela *retail* e/o per l'utilizzo di parti degli stessi OICR nell'ambito delle gestioni individuali e/o in conto proprio.
- c) Sella Holding Banca ha la facoltà di rendere disponibile sul sito internet www.fundway.it il servizio denominato "FundWay On Line" (di seguito anche "Servizio")
- d) Il Soggetto Collocatore ha interesse ad avvalersi del Servizio di cui alla premessa c)
- e) Le parti convengono che il Servizio è regolato dalle norme di seguito indicato

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Premesse e Allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante ed essenziale del contratto.

2. Oggetto del contratto

Il contratto ha ad oggetto le modalità di utilizzo del Servizio da parte dell'Utente. Il Servizio consente all'Utente di effettuare le operazioni di interrogazione e di disposizione attualmente disponibili o che venissero in futuro rese disponibili dalla Banca. I dati e l'operatività disponibili nell'ambito del servizio sono le stesse già fornite dalla Banca al Soggetto Collocatore nell'ambito dell'operatività ordinaria prevista per il collocamento in Italia di parti di OICR esteri secondo quanto previsto dal Regolamento e/o per l'utilizzo di parti di OICR da parte del Soggetto Collocatore nell'ambito delle proprie gestioni patrimoniali o in conto proprio.

3. Attivazione del servizio

L'utente riceve dalla banca tramite posta ordinaria o altro mezzo concordato tra le parti, il codice internet, il codice PIN e la password che identificano il Soggetto Collocatore ("Codici collocatore"). Verranno inoltre forniti un codice utente e una password, finalizzati allo svolgimento dell'operatività da parte dell'utente ("Codici amministratore"). Sarà onere dell'utente regolare all'interno della propria struttura operativa l'utilizzo dei Codici personali. Il servizio sarà attivo dal momento in cui i "codici collocatore" e i "codici amministratore" saranno stati consegnati all'utente a cura della banca.

4. Smarrimento dei Codici

In caso di smarrimento o di sottrazione dei Codici, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione alla

Banca. La Banca provvede a disabilitare i codici alla ricezione della comunicazione di cui al comma che precede.

I Codici Collocatore saranno disabilitati al terzo tentativo di accesso mediante utilizzo di una password non associata allo stesso. In tale evenienza il Soggetto Collocatore, tramite comunicazione scritta potrà richiedere la riattivazione o la sostituzione dei codici.

5. Responsabilità

La Banca non risponde di eventuali interruzioni nella fornitura del Servizio. In questo caso saranno mantenuti attivi gli ordinari canali di comunicazione fra la Banca e il Soggetto Collocatore. I Soggetto Collocatore è responsabile per l'utilizzo da parte del proprio personale del Servizio e dei Codici assegnati dalla Banca.

6. Durata e recesso

Il presente contratto è a tempo indeterminato. Le parti potranno esercitare la facoltà di recesso in qualunque momento mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata a/r con un termine di preavviso di 15 gg.

7. Spese e costi

Il Servizio è fornito dalla Banca al Soggetto Collocatore a titolo gratuito. Sono a carico del Soggetto Collocatore esclusivamente le spese per il collegamento alla rete Internet nonché le attrezzature per l'accesso.

8. Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, alla validità ed all'esecuzione della presente convenzione, sarà rimessa alla decisione rituale e secondo diritto di un Collegio composto da tre arbitri.

La parte che voglia adire il Collegio Arbitrale dovrà provvedere a notificare all'altra parte il nominativo dell'arbitro che intende designare.

Nei successivi venti giorni, l'altra parte dovrà, a sua volta, provvedere a notificare alla prima il nominativo del proprio arbitro. I due arbitri così nominati provvederanno quindi, d'accordo tra loro, alla nomina del terzo arbitro.

In difetto di convenzione il terzo arbitro verrà nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente della Camera Arbitrale di Milano.

Uguualmente, qualora la parte cui venga notificato il nominativo dell'arbitro prescelto all'altra parte, non provveda a sua volta alla designazione del proprio arbitro, quest'ultimo verrà designato unitamente al terzo arbitro, dal Presidente della Camera Arbitrale di Milano, il quale provvederà anche alla sostituzione degli arbitri che decedano o rinunzino all'incarico.

L'arbitrato avrà sede a Milano.

9. Legge applicabile e foro competente

Il presente contratto è soggetto alla Legge italiana. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20, ogni eventuale controversia non che non possa essere sottoposta a giudizio arbitrale e relativa al presente contratto è di competenza esclusiva del foro di Milano.

BANCA SELLA HOLDING SpA – Luogo e data:

Firma.....

... – Luogo e data:

Firma

Nota: stampare e firmare in duplice copia e allegare fotocopia del documento del legale rappresentate